



COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ACCORDO TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO FINALIZZATO ALLA DEMOLIZIONE DI IMMOBILE RURALE E PERTINENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN COMPROPRIETA POSTA TRA VIA LIMIDO SP 40 E VIA CAMPORANIERI FOGLIO 34 MAPPALE 155

tra

la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (in seguito per brevità Provincia), con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, nella persona del Presidente o suo delegato;

e

il COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO con sede a Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre 1, nella persona del Sindaco o suo delegato;

Premesso che:

La provincia di Reggio Emilia e il Comune di Castelnovo di Sotto sono proprietari al 50% dell'immobile rurale composto da due unità immobiliari, posto all'incrocio tra la SP 40 Via Limido e Via Camporanieri in Comune di Cadelbosco di Sotto identificato catastalmente al foglio 34 mappale 155 come definita negli elaborati catastali allegato B – C - D al presente accordo;

Che i due edifici sono in condizioni di completo abbandono, e sono stato oggetto di crolli di porzioni di copertura e di murature;

Che uno dei due immobili è posto a pochi metri dal confine stradale di Via Limido e Via Camporanieri

Che in corrispondenza dell'immobile è presente una fermata del trasporto pubblico locale;

Che per le condizioni generali dell'immobile, la posizione e la distanza dalle strade extraurbane non è conveniente e tecnicamente corretto un recupero o la sua ricostruzione;

Verificato che l'immobile risale a oltre 70 anni fa e pertanto ai sensi del testo unico dei beni culturali d.lgs 42/2004 è soggetto alla preventiva verifica di interesse culturale;

Che l'area sulla quale insistono gli immobili è individuata dal vigente PRG del Comune di Castelnovo nelle norme tecniche di attuazione all'ART. 16.4 - ZONA "E4"AGRICOLA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA e che nel subalterni 1 e 2 gli interventi sono disciplinati dall'articolo 13.08 R.V.P e nel subalterno 3 dall'art. 13.09 R.E. Vedi Allegato A;

Che i due enti convengono che sia urgente per ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità procedere alla demolizione dell'immobile;

Considerato che:

- la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il testo del presente accordo con Decreto del Presidente n. del

- il Comune di Cadelbosco di Sopra ha approvato il testo del presente accordo con Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;

Atteso che l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'accordo programma

L'accordo di programma ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Cadelbosco di Sopra finalizzato alla demolizione dell'immobile identificato al foglio 34 mappale 155 e alla rimozione delle linee elettriche e telefoniche interferenti per una spesa stimata di € 30.000,00 IVA al 22% Compresa.

Art. 2

Oneri a carico del Comune

In riferimento agli interventi di cui sopra il Comune si fa carico, mediante le proprie strutture competenti, di:

- finanziare per un importo di € 15.000,00 corrispondente al 50% dell'importo complessivo dell'intervento di demolizione e smaltimento degli inerti o del materiale a recupero o rifiuto secondo le norme di legge;
- garantire la conformità urbanistica e la conformità edilizia dell'intervento di demolizione e di ottenere il titolo edilizio alla demolizione anche ricorrendo al permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art.14 del d.lgs 380/2001, ovvero di svolgere con personale interno o di affidare eventuali incarichi, di qualunque natura, a professionisti esterni per varianti urbanistiche, autorizzazione paesaggistiche, studi di qualunque natura, indagini, sondaggi, integrazioni specialistiche, ecc. finalizzate alla predisposizione della fase di progettazione ed alla esecuzione delle opere;
- individuare la figura del Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti con adeguato profilo;
- effettuare la verifica di interesse ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 42/2004;
- sviluppare le fasi progettuali;
- svolgere, anche affidando apposito incarico, le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale;
- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione;
- svolgere le funzioni di esecuzione gara e aggiudicazione, cioè in sostanza di stazione appaltante;
- sottoscrivere il contratto;
- svolgere le attività di direzione lavori e contabilità;
- svolgere, anche affidando apposito incarico, le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei certificati di regolare esecuzione;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori;

- svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione delle opere;

Art. 3

Oneri a carico della Provincia

In riferimento agli interventi di cui sopra la Provincia si fa carico, mediante le proprie strutture competenti, di:

- finanziare gli interventi, compatibilmente con le risorse a disposizione e ai vincoli di bilancio, per un importo di € 15.000,00 corrispondente al 50% dell'importo complessivo;

Art. 4

Tempi

Le parti s'impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili a completare l'intervento entro il termine di **sei mesi** dalla data di sottoscrizione del presente accordo salvo proroga di comune accordo tra le parti, termine che non ha pertanto carattere perentorio.

Art. 5

Collaborazione tra Enti

Gli enti convenzionati s'impegnano a fornire la più ampia collaborazione nelle varie fasi del procedimento per l'attuazione degli interventi adottando, ogni volta che se ne presenti la necessità, atti e provvedimenti funzionali alla realizzazione degli stessi e rilasciando, tempestivamente, eventuali pareri o concessioni di competenza.

Gli enti provvedono alla reciproca e formale trasmissione delle offerte pervenute a seguito di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di demolizione, per la successiva approvazione. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione, qualora non sia intervenuta richiesta di approfondimento o di modifica, i progetti s'intendono tacitamente condivisi, fatte salve le autorizzazioni di legge.

Art. 6 Corrispettivi

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte nulla è reciprocamente dovuto dalle parti. Entrambi gli enti provvederanno al pagamento ai propri dipendenti dell'eventuale incentivo dovuto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con le risorse che saranno inserite nelle somme a disposizione dei quadri economici del progetto, secondo il Regolamento approvato dal regolamento dell'Unione Terra di mezzo qualora sia applicabile.

Art. 7 Proprietà delle aree e accatastamento

L'esecuzione dell'intervento non muta i diritti reali sull'immobile esistenti.

Al termine dei lavori si dovrà procedere ad aggiornare le mappe catastali con riclassificazione dell'immobile a CATASTO TERRENI.

Art. 8 Oneri manutentivi

Al Comune e alla Provincia competono gli oneri relativamente rispettivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sull'area nella misura del 50% ciascuno.

Art. 9 Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi

Nel caso di conferimento di servizi tecnici in fase di progettazione, di gara, o esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di reperire professionalità non presenti all'interno degli organici degli enti sottoscrittori o per carenze di organico, tali costi saranno ricompresi nei quadri economici di progetto.

Art. 10 Polizze assicurative

Comune e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio

personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente accordo con la precisazione che anche tali importi saranno previsti all'interno del Quadro economico dei singoli interventi.

Art. 11 Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e cessa alla data di completamento delle attività e opere in parola. In caso di recesso unilaterale, fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui all'art.8 "Oneri manutentivi".

Art. 12 Richiamo alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norma del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

Art.13 Divergenze

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contenuto dell'accordo spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove l'accordo medesimo è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie.

Art.14 Vigilanza

I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'accordo saranno affidati ad un collegio presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto dal Sindaco del Comune o da suo delegato.

Art. 15 Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986;

Letto, approvato e sottoscritto

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

Comune di Cadelbosco di Sopra

Il Sindaco o suo delegato

Provincia di Reggio Emilia

Il Presidente o suo delegato

Allegati

ALLEGATO A ESTRATTO PRG E NTA

ALLEGATO B VISURA CATASTALE

ALLEGATO C SCHEDA CATASTALE

ALLEGATO D DATI CATASTALI

ALLEGATO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA